

Codice civile

Art. 37 codice civile: Fondo comune

Vodafone Soluzione Lavoro Red +
(<http://www.laleggepertutti.it/>)
ADSL e Chiamate senza limiti

HOME ([HTTP://WWW.LALEGGEPERTUTTI.IT/](http://www.laleggepertutti.it/)) **L'AUTORE: Redazione (/author/redazi**

+ 100 minuti verso l'Europa

premi

CONSULENZE ([HTTP://WWW.LALEGGEPERTUTTI.IT/CONSULENZE-LLPT](http://www.laleggepertutti.it/consulenze-llpt))

ScAR TICOLI ▾

(/author/redazi

NETWORK ([HTTP://WWW.LALEGGEPERTUTTI.IT/NETWORK-PROFESSIONISTI-LLPT](http://www.laleggepertutti.it/network-professionisti-llpt))

LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI DELLA REDAZIONE (/author/redazi

STRUMENTI ▾

Codice civile

Aggiornato il 16 gennaio 2015

Art. precedente

(<http://www.laleggepertutti.it/codice-civile/art-36-codice-civile-ordinamento-e-amministrazione-delle-associazioni-non-riconosciute>)

Art. successivo (<http://www.laleggepertutti.it/codice-civile/art-38-codice-civile-obbligazioni>)

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune **(1)** dell'associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

inserisci



Informativa sulla privacy (/PRIVACY_LLTP.pdf)



IN REGALO SOLO ONLINE



TV Philips 22"

Fino
al
20/02

sky CINEMA HD

SCOPRI DI PIÙ



Commento
RICHIEDI CONSULENZA SU QUESTO ARGOMENTO
([HTTP://WWW.LALEGGEPERTUTTI.IT/RICHIESTA-DI-CONSULENZA/?ID_AUT=27&ID_RELPOST=62311](http://www.laleggepertutti.it/richiesta-di-consulenza/?ID_AUT=27&ID_RELPOST=62311))

Recesso: [v. 24].

Fondo comune: dotazione patrimoniale propria della associazione non riconosciuta [v. 36] costituita sia dai contributi degli associati e dai beni con essi acquistati, sia da tutti gli altri beni comunque pervenuti alla stessa.

(1) Sul fondo comune, quale patrimonio autonomo distinto da quello degli associati, grava un vincolo di destinazione al perseguimento dello scopo sociale, nel senso che esso non può essere utilizzato per finalità diverse o ulteriori.

L'espressione «fondo comune» non va, poi, intesa nel senso tecnico di comunione [v. Libro III, Titolo VII]. Infatti, contrariamente all'ordinaria comunione, gli associati (finché dura l'associazione) non possono chiederne la divisione, né la restituzione pro quota in caso di recesso.

CERCA
ARTICOLI

cerca n€

RICERCA
AVANZATA



CERCA
CODICI
ANNOTATI

2

Scel

GLI STUDI DI
LLpT IN
ITALIA

(/gli-studi-di-llpt-in-italia)



Angelo Greco
(<http://www.laleggepertutti.it/angelo-greco>)
Avvocato

Vai alla pagina dello studio

(<http://www.laleggepertutti.it/angelo-greco>)

Giurisprudenza annotata

Giurisdizione civile

In caso di domanda possessoria di reintegrazione, per la cui decisione appaia essenziale la determinazione della legittimità della nomina vescovile di un soggetto all'ufficio di commissario di un ente religioso (nella specie, una confraternita), giacché è sulla base di tale nomina e dei conseguenti poteri che viene dedotto che sia avvenuto lo spoglio, non sussiste la giurisdizione del giudice italiano, essendo esclusa l'ingerenza statuale dall'organizzazione e da ogni altra questione attinente all'esistenza ed alle vicende del vincolo associativo che lega un associato ad una confraternita religiosa. Infatti tali controversie si sottraggono alla giurisdizione del giudice italiano sono rimesse all'esclusiva competenza dell'autorità ecclesiastica (a cui spetta la cognizione delle controversie concernenti i rapporti di organizzazione interna di un ente di natura e scopo religiosi).

Tribunale Torino 09 settembre 2004

Qualora l'esportatore di sfarinati di grano duro verso Paesi extracomunitari, che sia stato ammesso al cosiddetto regime di prefinanziamento, previa cauzione per importo corrispondente maggiorato del 20 per cento, e che, non avendo effettuato l'esportazione, abbia ricevuto da parte dell'Amministrazione finanziaria l'ordine di restituzione della somma ricevuta con pagamento della relativa maggiorazione, insorga contro tale ordine, nella parte in cui neghi la presenza di causa di forza maggiore quale ragione di esonero dalla maggiorazione medesima, ed altresì insorga contro la reiezione dell'istanza di sospensione della riscossione, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario, con riguardo alla prima delle indicate domande, in quanto essa investe, alla stregua della disciplina comunitaria (regolamenti n. 565 del 1980, n. 798 del 1980, n. 2220 del


I PROFESSIONISTI DEL NOSTRO NETWORK



Grazia Pulvirenti
(<http://www.laleggepertutti.com>)
Avvocato

Vai al Profilo

(<http://www.laleggepertutti.com>)



Roberta Serci
(<http://www.laleggepertutti.com>)
Avvocato

Vai al Profilo

(<http://www.laleggepertutti.com>)



Michele Simone
(<http://www.laleggepertutti.com>)
Commercialista

Vai al Profilo

(<http://www.laleggepertutti.com>)

Vai a tutti i professionisti > (/network-professionisti-llpt)

1985), posizioni di diritto soggettivo, in materia sottratta a discrezionalità della pubblica amministrazione, mentre deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione, con riguardo alla seconda domanda, in carenza di una previsione normativa di tutela avverso gli atti esecutori dell'autorità nazionale in tema di esazione di penalità contemplate dall'ordinamento comunitario.

Cassazione civile sez. un. 26 agosto 1991 n. 9129

Associazioni e Fondazioni

A norma della l. n. 848 del 1929 e del r.d. n. 2262 del 1929, le fabbricerie esistenti nelle chiese cattedrali dichiarate monumento nazionale, le quali provvedono all'amministrazione del patrimonio e dei redditi delle chiese stesse, nonché alla manutenzione degli edifici, senza ingerenza nei servizi di culto, vanno inquadrare tra le associazioni non riconosciute. Esse, pertanto, pur essendo prive di personalità giuridica, possono, ai sensi dell'art. 37 c.c., gestire gli immobili di proprietà della chiesa, dare attuazione a rapporti di locazione che li riguardano, disporre la cessazione di quelli esistenti, e possono stare in giudizio a mezzo di coloro che, secondo l'ordinamento interno dell'ente, ne hanno la rappresentanza.

Cassazione civile sez. III 29 gennaio 1997 n. 901

Qualora l'atto costitutivo o lo statuto di una associazione senza fini di lucro consentano la trasmissione, ai sensi dell'art. 24, comma 1 c.c., della qualità di associato, questa può avvenire per atto "inter vivos" a titolo oneroso - sebbene non determini il trasferimento di una quota ideale del patrimonio associativo, ma solo di altre utilità economiche connesse alla qualità trasferita, anche soltanto indirettamente - e per un corrispettivo che può superare il valore venale di tale quota e che, come plusvalenza attuata

PosteMob Creami W

A partire da 10 €/4 se
Per te fino a 7 GB e 5
da usare come v

postemobile.it

attraverso la circolazione della partecipazione associativa, incide esclusivamente sulle economie individuali dei contraenti, sì da non porsi in contrasto con la causa non lucrativa dell'associazione, nè, qualora questa operi nel settore sportivo, con la specifica normativa per il medesimo dettata.

Cassazione civile sez. I 20 novembre 1991 n. 12426

Nell'ambito dei gruppi organizzati, caratterizzati dall'identità dello scopo perseguito (correlativamente ad interessi di massa o di categoria), può essere identificata nell'associazione minore, che può essere qualificata quale associazione dipendente o associazione parallela, una associazione non riconosciuta contrassegnata da un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, distinta da quella di grado superiore, ogni qualvolta questa sia caratterizzata dal potere e dalla facoltà di autorganizzarsi secondo una propria disciplina organizzativa autonoma, tanto per quanto concerne i rapporti interni che i rapporti esterni. È rilevante in particolare che agli organi dell'associazione minore restino attribuite determinate prerogative fondamentali, quali quella di decidere la propria gestione attraverso un'assemblea di associati, che l'organo direttivo non sia imposto dai terzi, ma nominato dalla assemblea degli associati e che sia prevista, per la associazione minore, la possibilità di decidere sulla propria esistenza, delibando se è necessario autonomamente anche il proprio scioglimento. Il ricorrere di questi requisiti esclude la presenza di un'associazione unitaria contrassegnata da assemblee separate del tipo di quelle previste per le società cooperative secondo l'art. 2533, in quanto l'autonomia che contraddistingue la associazione minore esclude la possibilità di configurarla come semplice organo di decentramento di una associazione maggiore. Tali elementi sono sufficienti, infatti, ad integrare la figura di un'autonoma associazione non riconosciuta, ancorché concepita in un

ambito di sottordinazione rispetto ad un'altra di grado maggiore. Il commissariamento di una associazione minore non comporta necessariamente che l'ente sovraordinato subentri nel lato passivo dei rapporti obbligatori già posti in essere dalla associazione oggetto del commissariamento. Questo si verifica solo allorquando sussistono nel concreto tutti i presupposti di un'effettiva modificazione dal lato passivo del preesistente rapporto obbligatorio.

Tribunale Pavia 20 novembre 1990

Art. precedente

(<http://www.laleggepertutti.it/codice-civile/art-36-codice-civile-ordinamento-e-amministrazione-delle-associazioni-non-riconosciute>)

Art. successivo

(<http://www.laleggepertutti.it/codice-civile/art-38-codice-civile-obbligazioni>)

CONDIVIDI

 facebook

(<http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.laleggepertutti.it/codice-civile/art-37-codice-civile-fondo-comune>)

 twitter

(<https://twitter.com/intent/tweet?url=http://www.laleggepertutti.it/codice-civile/art-37-codice-civile-fondo-comune&text=Art. 37 codice civile: Fondo comune&via=laleggepertutti>)

 linkedin

(<https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.laleggepertutti.it/codice-civile/art-37-codice-civile-fondo-comune>)

Per avere il pdf inserisci qui la tua email. Se non sei già iscritto, riceverai la nostra newsletter.

Inserisci la tua email



**Scarica
L'articolo in
PDF**

G google+
(<https://plus.google.com/share?url=http://www.laleggepertutti.it/codice-civile/art-37-codice-civile-fondo-comune>)



**Richiedi una consulenza ai
professionisti
(http://www.laleggepertutti.it/richiesta-di-consulenza/?id_aut=27&id_relpost=6231)**

LASCIA UN COMMENTO

Usa il form per discutere sul tema. Per richiedere una consulenza **vai all'apposito modulo (/richiesta-di-consulenza)**.

Commento

Nome

Invia commento



(/richiesta-di-consulenza)

Hai bisogno di una consulenza? Contattaci subito

(/richiesta-di-consulenza)

Oppure iscriviti alla nostra newsletter per rimanere sempre aggiornato.

inserisci la tua email [Iscriviti](#)

Informativa sulla privacy
(/PRIVACY_LLTP.pdf)

"La Legge per Tutti" è una testata giornalistica fondata dall'avv. Angelo Greco e iscritta presso il Tribunale di Cosenza, N.G.R 243/2016 - N.R. Stampa 1/2016.

La Legge per Tutti Srl start up innovativa Sede Legale Via Gentile 12, 87100 COSENZA | CF/P.IVA 03285950782 | Numero Rea CS-224487 | Capitale Sociale Euro 70.000 i.v. | IBAN: IT 07 G 02008 16202 000102945845 - Swift UNCRITM1590 | inf. previste dall'art. 25, c. 11 D.L. 179/2012 (<http://www.laleggepertutti.it/startup.pdf>) | © Riproduzione riservata

Cookies (/utilizzo-dei-cookies)

Privacy (/PRIVACY_LLTP.pdf)

Scrivi per LLpT

(mailto:info@laleggepertutti.it)

Pubblicità sul nostro sito

(mailto:adv@laleggepertutti.it)



Contattaci

(<http://www.facebook.com/info@laleggepertutti>)



(<http://www.twitter.com/laleggepertutti>)



(<http://it.linkedin.com/pub/angelo-greco/45/494/519>)



(<https://plus.google.com/+Laleggepertutti>)



(<http://www.youtube.com/user/angelogreco45494519>)